



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **10** del registro delibere

Data **02 aprile 2020**

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio pubblico di acquedotto potabile

L'anno **Duemilaventi** addì **due** del mese di **aprile** alle ore **20,30** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito in videoconferenza, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 e come previsto dal decreto del Sindaco dd. 24 marzo 2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
PLAZZER MASSIMO	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
GIOS GEREMIA	X			COBBE DANIEL	X		
COSTA STEFANIA	X			CUMER SARA	X		
MARTINI ORNELLA	X			ROSSARO MATTEO	X		
COBBE FABIO	X			TESTA FRANCA	X		
				FIorenza			
COBBE MATTEO	X						
ZENDRI MATTEO	X						
PEZZATO MATTIA	X						
ZENDRI CLAUDIO	X						
PEZZATO FABIO	X						

Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTEGHER.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Arch. MASSIMO PLAZZER

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Oggetto: Approvazione regolamento per il servizio pubblico di acquedotto potabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2437 dd. 09.11.2007 “Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto”;

Al fine di adeguare gli strumenti di regolamentazione comunale alla normativa vigente in materia di tariffe del servizio acquedotto potabile;

Ritenuto di adottare il nuovo “Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto potabile” formato da n. 42 articoli, oltre che dall'allegato A;

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile Ufficio Tributi ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Vista la L.P.6/2005 ed in particolare gli articoli 10, 13 e 15;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Voltoni G., Cumer S. Cobbe D.) su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il nuovo regolamento per il servizio pubblico di acquedotto potabile del Comune di Vallarsa, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone di n. 42 articoli numerati, oltre che dall'allegato A;
2. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
3. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 c. 5) del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199.



COMUNE DI VALLARSA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO per il servizio pubblico di acquedotto potabile



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ dd. _____

(Sostituisce integralmente il regolamento precedente)

INDICE

TITOLO I	GENERALITA'	4
ART. 1	PREMESSE	4
ART. 2	USI DELL'ACQUA	4
ART. 3	IMPIANTI PER USO PUBBLICO	4
TITOLO II	NORME TECNICHE	5
CAPITOLO I	DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE	5
ART. 4	RETE DI DISTRIBUZIONE	5
ART. 5	ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI	6
CAPITOLO II	NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA	7
ART. 6	DERIVAZIONE DI UTENZA ESISTENTI	7
ART. 7	NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	7
ART. 8	DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO	8
ART. 9	IMPIANTO ESTERNO	9
ART. 10	ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI	9
ART. 11	PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA	9
CAPITOLO III	APPARECCHI DI MISURA	10
ART. 12	MISURAZIONE DELL'ACQUA	10
ART. 13	PROPRIETA' DEI CONTATORI	10
ART. 14	POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	11
ART. 15	CONTRATTI DI FORNITURA PER NUOVA POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI	11
ART. 16	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI	11
ART. 17	FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI	11
ART. 18	VERIFICA DEI CONTATORI	12
ART. 19	POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE	12
ART. 20	INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	13
ART. 21	MANUTENZIONE DEI CONTATORI	13
TITOLO III	NORME PER LE FORNITURE	13
ART. 22	MODALITA' PER LA FORNITURA	13
ART. 23	CONTRIBUTO DI POSA CONTATORE	14
ART. 24	DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA	14
ART. 25	TARIFFE	14
ART. 26	VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO	14
ART. 27	SUBENTRO	14
ART. 28	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	15
ART. 29	REGOLARITA' DELLE FORNITURE	15
ART. 30	DISDETTA	15
ART. 31	FALLIMENTO	16
ART. 32	CONSUMI ABUSIVI	16
ART. 33	DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA	16
ART. 34	FORNITURE PARTICOLARI	16
ART. 35	BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE	17
TITOLO IV	DISPOSIZIONI VARIE	17
ART. 36	OBBLIGATORIETA'	17
ART. 37	INFRAZIONI	17

ART. 38	APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE	17
ART. 39	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	18
ART. 40	ABROGAZIONI	18
ART. 41	SANZIONI	18
TITOLO V	NORME TRANSITORIE	18
ART. 42	OBBLIGATORIETA'	18

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati mediante gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2

USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti (qualora non effettuato a norma di cui alla successiva lettera B6), animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	uso commerciale	fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
B2	uso artigianale/industriale e	Fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali ad es. industrie alimentari, cantieri edili, attività estrattive, piccole industrie ecc.
B3	uso comunitario	Fornitura in favore di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro (scuole, ospedali, centri sportivi, case di cura e di riposo, enti pubblici, ecc.)
B4	uso irriguo	Fornitura, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, di un misuratore separato per l'irrigazione di piccoli orti e/o di giardini, cortili e aiuole contigue a fabbricati adibiti ad uso domestico.
B5	Uso speciale	Impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.
B6	Uso abbeveramento bestiame	Fornitura per uso abbeveramento animali
B7	Altri usi	Categoria residuale

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a usi diversi (uso promiscuo) si applica la tariffa economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune per sua iniziativa e a spese dello stesso.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), ove possibile le erogazioni dovranno essere misurate con contatore, mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; è tollerato nei momenti di presenza di surplus di acqua il solo pescaggio "a ladra" dalla vasca del lavatoio (alimentato dallo scarico della fontana) ad uso irriguo sempre senza bloccare il libero deflusso e per periodi di 1 ora al giorno cadauno;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi o con autorizzazione comunale per esigenze specifiche (p.es cantieri pubblici).

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Le inadempienze saranno sanzionate sulla base della normativa vigente.

TITOLO II – NORME TECNICHE

CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

Art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

- b) Per “**derivazione di utenza**” si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

Art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivise:

- nel caso di realizzazione di nuove reti o rifacimento reti, a totale carico del Comune per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.
- Nel caso di realizzazione di impianti esterni nelle strade ove esiste già la rete principale, le spese sono a totale carico del proprietario o utente anche per la parte su suolo pubblico

L'impianto esterno è eseguito a cura del Comune e secondo i criteri stabiliti dal medesimo, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l'utente prepara gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate. Il Comune provvede, invece, alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore (questo incluso). Per la realizzazione delle opere e per la posa delle tubazioni il comune può avvalersi di una ditta di fiducia.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Il comune si riserva la possibilità di allacciare altre utenze, purchè non venga compromessa la regolarità di fornitura a quelle esistenti, sia su suolo pubblico che su quella privato relativamente , per queste ultime, ad altre utenze situate nel medesimo immobile.

Il Comune si riserva il diritto di lasciare in proprietà degli utenti l'impianto esterno (a monte del contatore) per motivate ragioni di ordine tecnico e finanziario. In tal caso tutti gli oneri di manutenzione rimangono a carico dell'utente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazioni) dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.

III – Impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dal Comune con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

Art. 6

DERIVAZIONE DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori di rifacimento vengano eseguiti dal Comune ai sensi dell'art.5.

Art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 20 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, montare a monte del contatore una valvola con dispositivo di non ritorno.

Art. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) E' vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- b) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- c) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- d) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- e) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- f) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- g) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- h) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni
- i) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo

funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI RILASCIO (P.D.R.)

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Il Comune, pertanto, garantisce, in condizioni ordinarie, la portata e una pressione minima.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

CAPITOLO III APPARECCHI DI MISURA

Art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

Per particolari casi in cui sia accertata e verificata da parte dell'UTC del Comune l'impossibilità tecnica di avere un apparecchio misuratore per ogni utenza, si procederà al calcolo della tariffa con le fasce di consumo rapportate al numero di utenze utilizzatrici dello stesso contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

In casi eccezionali di assenza al momento della lettura del contatore da parte del personale incaricato dal Comune, è consentita all'utente, secondo le indicazioni contenute nell'avviso ricevuto, l'autolettura dei consumi da trasmettere al Comune entro il tempo segnalato.

Art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

Art.14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature. In particolare per le zone di montagna sarà cura del Comune individuare il posto più adatto per la posta del contatore, onde evitare danneggiamenti dovuti al ghiaccio. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Art. 15

CONTRATTI DI FORNITURA PER NUOVA POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un contratto di fornitura in bollo, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso, oltre alle generalità dell'utente e alle spese previste a seconda dei casi.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 16

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno redatti nuovi contratti di fornitura sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

Art. 17

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di guasto, arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nei tre anni precedenti, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da un periodo più breve.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 18

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal pagamento anticipato delle spese preventivate, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni ~~esazioni~~, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal

D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente salvo conguaglio con il pagamento anticipato effettuato.

Art. 19

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore. Misura standart del pozzetto 90x60 (ove possibile)

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, qualora venga posizionato in idoneo pozzetto questo dovrà essere nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggiati i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

I pozzetti devono essere di dimensioni tali da consentire un'agevole lettura dei contatori e devono rispettare la normativa antinfortunistica.

Locale contatore.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile al personale del Comune.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 20

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocata una saracinesca a sfera.

All'uscita del contatore sarà montata una valvola con integrata il dispositivo di non ritorno. Il tutto a totale carico dell'utente.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente che installa sistemi di filtrazione dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a 500 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 21

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

Art. 22

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile di nuova realizzazione o nel caso di ristrutturazione che preveda lo spostamento del misuratore, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune con allegata planimetria indicante il tracciato della nuova tubazione affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un preventivo di spesa, salvo diversa specifica indicazione.

Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento della richiesta, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura. Il Comune potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

Art. 23

CONTRIBUTO DI POSA CONTATORE

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la posa del contatore, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso. Il contributo di posa contatore è determinato dall'UTC del comune a seconda dei casi e con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo. (fisso da determinare circa costo di un'ora operaio)

Art. 24

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

Art. 25

TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 26

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera ed altre adeguate forme di comunicazione.

Art. 27

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data del subentro, per la stipula del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo qualora venga richiesto dall'utente. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura. In mancanza della comunicazione di chiusura, l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

Art. 28

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura. Il pagamento è previsto con possibilità di due rate o in unica soluzione.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti. Qualora, nei tentativi di lettura non sia stato possibile rilevare il consumo, verrà calcolato un consumo stimato sulla base del consumo medio dei due anni precedenti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale nonché le spese per l'eventuale sollecito. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto, entro i termini di scadenza della fattura, agli uffici a ciò designati dal Comune. Se, effettuato il relativo controllo, viene riconosciuto l'errore il Comune disporrà in proposito con l'eventuale ricalcolo dell'importo dovuto.

In presenza di un accertato disservizio o malfunzionamento della fornitura di acqua, l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa.

Nel caso di rottura dell'impianto interno l'utente è tenuto al pagamento di tutta l'acqua misurata, mentre la tariffa di fognatura e depurazione viene calcolata sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Art. 29

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Il comune ha inoltre la possibilità di sospendere la fornitura dell'acqua nelle zone di montagna nel periodo invernale al fine di evitare il formarsi di ghiaccio nelle tubazioni.

Art. 30

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 31

FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 32

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 33

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 34

FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento con tariffa uso speciale escluso il canone di depurazione e di fognatura, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie. Per le forniture particolari vale comunque il precedente art. 14 e 21 sulla manutenzione del contatore. In ogni caso viene stipulato il contratto di fornitura.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il Comune prevede forniture particolari nel caso di accertate e comprovate necessità ad enti o associazioni di volontariato ONLUS o il cui Statuto sia stato depositato in Comune che svolgano attività di notevole interesse per l'intera comunità applicando la tariffa uso comunitario.

Art. 35

BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37

INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da personale del Comune.

Art. 38

APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 39

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto.

Art. 40

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

Art. 41

SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzioni da Euro 50,00 a Euro 500,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981, n. 689

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta Comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 42

La prima approvazione degli allegati A e B, essendo contestuale all'approvazione del presente Regolamento, viene effettuata dal Consiglio Comunale. Le successive integrazioni e/o modifiche ai predetti allegati sono di competenza della Giunta comunale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le categorie di utenza di cui all'art. 2 si applicano alle nuove attivazioni, ad eccezione di quelle per cui è ad oggi possibile individuare lo specifico utilizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Per il CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio pubblico di acquedotto potabile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

0 parere favorevole

0 parere come da nota allegata

in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'ex art. 184 del il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Vallarsa,

LA RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Cristina Baldo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DI SPESA dell'ex art. 184 del il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;.

0 parere favorevole

0 parere come da allegata nota

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Ragioneria, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto attesta la regolarità contabile e certifica che la spesa possiede la relativa copertura finanziaria.

Vallarsa,

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Dott.ssa Roberta Angheben

Seduta del
Presenti n.....
Presidente.....

Deliberazione n.....
Assenti
Segretario

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 0 SI 0 NO

CODICE CIG DA RIPORTARE

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ARCH. MASSIMO PLAZZER

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 8 aprile 2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPR del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER
